

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

PROVINCIA DI COMO

VIA SERENZA, 7 – 22070 CAPIAGO INTIMIANO - C.F. E P. I.V.A. 00608850137
TEL. 031/4630337 – 031/4630338

www.comune.capiago-intimiano.co.it

UFFICIO ISTRUZIONE

l.bedetti@comune.capiago-intimiano.co.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO PER L’INFANZIA PAIDEIA” DI CAPIAGO INTIMIANO PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/08/2019 CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ANNO SCOLASTICO.

CAPITOLATO D’ONERI

CIG: 67207412EC

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
- Art. 2 - FINALITA’ DEL SERVIZIO
- Art. 3 - CARATTERISTICHE / DESCRIZIONE DEL CENTRO PER L’INFANZIA
- Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO
- Art. 5 - ISCRIZIONI
- Art. 6 - RETTA DI FREQUENZA
- Art. 7 - REVISIONE DEI PREZZI
- Art. 8 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 9 - QUOTA A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
- Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO
- Art. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA
- Art. 13 - ONERI COMUNALI

PERSONALE

- Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 15 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Art. 16 - OBBLIGHI SPECIFICI VERSO IL PERSONALE
- Art. 17 - ORGANIZZAZIONE – DOTAZIONE DI PERSONALE
- Art. 18 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
- Art. 19 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI.
- Art. 20 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

SERVIZI

Art. 21 - REFEZIONE

Art. 22 - IL CENTRO PER L'INFANZIA QUALE SERVIZIO INNOVATIVO

Art. 23 - LOCALI ED ATTREZZATURE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Art. 25 - DEPOSITI CAUZIONALI

Art. 26 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Art. 27 - PIANO DELL'EMERGENZA E EVACUAZIONE

Art. 28 - DIVIETO DI CESSIONE E COTTIMO

Art. 29 - COSTITUZIONE IN MORA

Art. 30 - PENALITA'

Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MUTAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE

Art. 33 - SPESE ED ONERI FISCALI

Art. 34 - PRIVACY - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Art. 35 - CONTROVERSIE

Art. 36 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE N. 136/2010

Art. 37 – SCADENZA CONTRATTO

Art. 38 – NORME GENERALI DI RINVIO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della concessione per la gestione globale del "Centro per l'Infanzia Paideia" e dei servizi di Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, cdd. "Sezione Primavera" e Mensa Scolastica. Il Comune di Capiago Intimiano intende infatti realizzare una struttura polivalente in grado di accompagnare la crescita e lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni. Tale struttura, denominata "**Centro per l'Infanzia Paideia**" comprende attualmente n. 1 sezione di Asilo Nido, n. 6 aule complessive da adibire a sezioni di scuola dell'infanzia e sezione primavera, oltre al servizio mensa e servizi annessi.

E' presente inoltre un locale accessorio da adibire a laboratorio o altre destinazioni compatibili con l'oggetto della concessione

Lo stabile ove si prevede la gestione è di proprietà del Comune di Capiago Intimiano ed è situato in Via Serenza n. 90. Si prevede la gestione e la manutenzione ordinaria dello stabile a cura e spese del concessionario, secondo le previsioni del presente capitolato e degli Allegati del Bando di Gara.

Il corrispettivo a favore del concessionario sarà costituito unicamente dai proventi della gestione economica e funzionale del "Centro per l'Infanzia Paideia", e dal contributo pari a euro 70,00.- mensili per ogni bambino residente frequentante il "Centro dell'Infanzia Paideia", per ognuno degli anni oggetto della concessione e per i mesi da settembre a giugno per il segmento Infanzia/Sezione Primavera e per i mesi da settembre a luglio per il segmento Asilo Nido, a carico dell'Amministrazione Comunale.

Si rimanda al quadro economico di cui all'Allegato 8 del Bando di Gara quanto alle componenti che hanno concorso alla determinazione del valore della concessione.

Art. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

I Nidi e le Scuole dell'Infanzia sono Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi (nido), dai 24 ai 36 mesi (Sezione Primavera) dai 3 anni ai 6 anni (scuola dell'infanzia), che concorrono con le famiglie alla loro crescita, sviluppo e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il Nido ha finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nell'accudimento dei figli e nelle scelte educative a sostegno di una genitorialità consapevole.

La sezione Primavera ha finalità di:

- Offrire un servizio integrativo quale ultimo anno del nido in contiguità alla scuola dell'infanzia volto a migliorarne il raccordo tra queste due strutture;

- Accompagnare, promuovere, agevolare e sostenere i bambini tra i 2 e i 3 anni e le loro famiglie nel percorso di crescita e di sviluppo.

La Scuola dell'Infanzia:

- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza;
- è il luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi di sviluppo.

ART. 3 – CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA

La presente Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione globale del "Centro per l'Infanzia Paideia", che comporterà l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi, come di seguito meglio definito:

- l'**Asilo Nido** sarà ubicato nella sezione sita al piano terra e sarà destinato ad ospitare i minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- la **Sezione Primavera**, anch'essa sita al piano terra ed atta ad ospitare minori di età compresa tra i 24 e i 36 mesi secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- la **Scuola dell'Infanzia** sarà articolata nelle sezioni site al piano terra e sarà destinata ad ospitare minori di età compresa tra 3 e 5 anni;
- la **Mensa Scolastica**, ubicata al piano terra, dispone di locali idonei già attrezzati (si veda a tal riguardo l'all. 9).

Il numero dei posti, stimato in base alla capienza della struttura, è da riferirsi ad un determinato momento della giornata, intesa come la fascia di maggior frequenza (ordinariamente la fascia oraria di fine mattina, al momento del pranzo).

Il "Centro per l'infanzia Paideia" dovrà possedere e mantenere per l'intera durata del contratto tutte le caratteristiche strutturali, organizzative, di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti ed, in particolare, dalle leggi regionali della Lombardia e relativi provvedimenti attuativi (a titolo di esempio, v. "**Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia**" ex d.g.r. 20588/2005).

L'affidatario dovrà, anche provvedere alla gestione con la massima diligenza, tempestività e autonomia operativa nel rispetto delle relative leggi e della normativa vigente. L'affidatario dovrà altresì osservare tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene nonché i relativi regolamenti.

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere a garantire:

- la progettazione e gestione delle attività educative socio – pedagogiche e didattiche in continuità con la scuola primaria e in raccordo con i servizi del territorio (servizi comunali, dell'A.T.S., UONPIA, servizi di neuropsichiatria territoriali convenzionati etc.);
- i servizi di assistenza e vigilanza;
- i servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;

- la gestione, il coordinamento, la formazione e l'eventuale sostituzione del personale in servizio;
- il servizio di pulizia dei locali;
- l'arredamento della struttura (tranne quanto indicato dall'All. 9 al Bando di Gara, che è di proprietà del Comune ma che sarà concesso in uso al concessionario), comprensivo di elettrodomestici come meglio declinato all'art. 23 del presente capitolato.
- il materiale occorrente per tutte le attività come meglio declinato all'art. 23 del presente capitolato;
- l'acquisto e lo stoccaggio delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti;
- i servizi di preparazione e distribuzione pasti (produzione dei pasti presso la cucina del Centro per l'infanzia e distribuzione degli stessi nella zona pranzo agli utenti), pulizia delle cucine, della zona pranzo e di quanto usato per il servizio, manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e manutenzione delle attrezzature e degli arredi da cucina e locali annessi e zone di pertinenza (dispense, antibagni, bagni, spogliatoi, sala pranzo);
- la riscossione e gestione delle rette di frequenza e delle iscrizioni al "Centro per l'Infanzia Paideia", nonché delle rette relative ai pasti;
- la gestione dei rapporti con le famiglie, il Comune, l'A.T.S., l'UONPIA competente nonché i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile anche afferenti al terzo settore;
- la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti come precisato al successivo art. 12 del presente capitolato. Si rimanda anche all'Allegato 10 del Bando di Gara.

Nell'ipotesi che, per due esercizi consecutivi, non si riesca a coprire la capienza e rimangano liberi almeno il **50%** dei posti, l'affidatario potrà proporre all'Amministrazione Comunale attività o ipotesi gestionali alternative all'asilo nido / sezione primavera / scuola per l'infanzia, da realizzarsi **sempre e comunque** nell'ambito della concessione.

Qualunque decisione al riguardo dovrà comunque essere assunta di concerto tra l'affidatario e il Comune e dovrà ottenere il preventivo assenso dei competenti organi comunali. Le eventuali spese correlate e connesse saranno **sempre e comunque** a carico dell'affidatario.

La concessione viene aggiudicata mediante procedura ad evidenza pubblica alla ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa da determinarsi sulla base degli elementi di valutazione tecnica ed economica elencati nel Disciplinare di Gara.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – APERTURA E FUNZIONAMENTO

Il Centro per l'infanzia prenderà avvio a partire dal 01.09.2016 e nello specifico con le modalità di seguito descritte; inoltre, per il primo anno l'attivazione del servizio potrà essere prevista in data successiva. In tal caso, i giorni di apertura minimi sono proporzionalmente ridotti.

L'ASILO NIDO dovrà essere funzionante per almeno 47 settimane nel periodo 1° settembre – 31 luglio, dal lunedì a venerdì, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale per un totale massimo, per ciascun periodo di giorni 5 lavorativi;

L'orario massimo giornaliero di apertura del "Centro" per le attività oggetto della presente concessione, in funzione dei parametri di cui ai commi successivi, va indicativamente dalle 7.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

Il servizio pedagogico garantito alle famiglie prevede posti a tempo pieno di nove ore massime di servizio giornaliero nella fascia di apertura della struttura indicativamente dalle 7.30 alle 16.30 (pasto incluso).

È facoltà del concessionario, in base alle ipotizzate esigenze dell'utenza, prevedere posti a tempo pieno ridotto, nonché posti a tempo pieno prolungato.

Si precisa al riguardo che il concessionario si impegna a fornire un servizio di refezione a tutti i bambini presenti nel "Centro" all'orario del pranzo, indipendentemente dalla tipologia oraria di frequenza prescelta.

Ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita una merenda, sia al mattino che al pomeriggio. Un ulteriore merenda dovrà essere garantita ai bambini iscritti al tempo pieno prolungato che rimangono oltre le ore 16.30.

LA SEZIONE PRIMAVERA dovrà essere funzionante per almeno 47 settimane secondo una articolazione oraria giornaliera flessibile che preveda un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore).

Si precisa al riguardo che il concessionario si impegna a fornire un servizio di refezione in tutte le formule orarie.

Ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita una merenda, sia al mattino che al pomeriggio.

LA SCUOLA DELL'INFANZIA, articolata secondo il calendario scolastico regionale, dovrà garantire un periodo di apertura di norma da settembre a giugno, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì per un minimo di 875 ore annue ad un massimo di 1.700, secondo le disposizioni del D.Lgs. 59/2004 e s.m.i.. Per ciò che concerne l'orario di funzionamento, esso è confermato in 40 ore settimanali con possibilità di estensione fino a 50 ore secondo la normativa vigente. E' altresì confermata la possibilità prevista dalle norme in vigore, per le famiglie, di chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino per complessive 25 ore settimanali.

Si precisa che sarà possibile l'apertura del "Centro" anche nelle ore serali e al **sabato e alla domenica** per la realizzazione delle attività e dei Servizi innovativi eventualmente proposti per tali giornate di cui all'art. 22 del presente capitolato – rivolte anche ai **non iscritti** al "Centro" - indicate dalla ditta nel progetto pedagogico; l'apertura del centro, in tali giornate, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.

ART. 5 - ISCRIZIONI

I **posti complessivi** per il servizio di **asilo nido**, per la **sezione primavera** e per il servizio della **scuola dell'infanzia** sono **prioritariamente riservati ai bambini residenti nel Comune di Capiago Intimiano.**

Qualora i posti non risultino interamente coperti dai residenti la graduatoria degli accessi dovrà, innanzitutto, privilegiare i bambini con almeno un genitore avente residenza lavorativa nel Comune di Capiago Intimiano.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capiago Intimiano segnalerà al Concessionario eventuali inserimenti di bambini in carico al servizio sociale stesso che avrà carattere prioritario rispetto alla suddetta graduatoria.

Altri posti disponibili potranno essere destinati a bambini non residenti nel Comune di Capiago Intimiano.

La domanda di pre-iscrizione dovrà essere rivolta direttamente all'aggiudicatario che gestirà direttamente anche le relative graduatorie.

Sarà cura dell'aggiudicatario altresì stipulare apposito contratto con l'utente in base alla tipologia di servizio prescelto

I criteri per la formazione della graduatoria relativa all'ammissione dei bambini al "Centro" sono stabiliti dall'aggiudicatario in accordo con il Comune. Dal secondo anno di esercizio dovrà comunque essere garantita la prelazione agli iscritti nell'anno precedente, seppur nel rispetto dei criteri di cui al primo capoverso del presente articolo.

ART 6 - RETTA DI FREQUENZA

La retta di frequenza è interamente a carico della famiglia e sarà direttamente incassata e trattenuta dall'aggiudicatario quale compenso per il servizio svolto.

Pertanto, per la gestione dei servizi di cui alla presente concessione, al concessionario è riconosciuto un compenso mensile unitario (I.V.A. esclusa) per bambino iscritto nella forma di rette pagate dagli utenti, come da offerta presentata in gara dall'aggiudicatario.

L'importo della retta di frequenza per ciascun servizio è quella indicata in sede di offerta.

Gli utenti del servizio dovranno quindi alla ditta una retta mensile entro i limiti dell'offerta di compenso mensile presentata dalla ditta aggiudicataria.

Oltre la retta mensile le famiglie sono tenute al pagamento della quota di iscrizione (se richiesta dal concessionario), nonché del servizio di refezione **in relazione al numero di pasti consumati nel mese per l'importo unitario di aggiudicazione.**

Il concessionario è libero di applicare rette inferiori a quelle stabilite in sede di offerta.

Se indicato in sede di offerta, il concessionario sarà tenuto ad applicare lo sconto secco mensile sulle rette dovute dagli alunni residenti, secondo quanto dichiarato.

In caso di apertura al sabato mattina agli iscritti verrà applicata una sovra retta, comprensiva del costo del pasto, non superiore al 15% di quella relativa al servizio a tempo pieno.

Per la fruizione dei servizi innovativi di cui all'art. 23 del presente capitolato, la retta verrà concordata **direttamente** dalla famiglia col soggetto gestore.

La retta dovuta dagli utenti va versata al concessionario, secondo le modalità stabilite dal concessionario stesso, anche eventualmente in via anticipata, entro il 30 del mese precedente quello di frequenza e di ciò l'impresa ha diritto di pretendere impegno scritto da parte delle famiglie dei minori.

Tutte le somme di cui al presente articolo si intendono al **netto d'IVA**, se ed in quanto dovuta.

Nulla è dovuto dalla committente alla ditta per utenti in tutto o in parte morosi. Restano ad esclusivo onere e carico tutti gli oneri e adempimenti connessi al recupero delle quote inevase dagli utenti.

ART. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno di contratto il concessionario potrà inoltrare motivata istanza al Comune di Capiago Intimiano per la revisione delle tariffe praticate all'utenza (per ciascun bambino). L'aumento delle tariffe potrà in ogni caso essere richiesto nella misura massima del 100% della percentuale media di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno precedente.

La variazione dell'indice ISTAT, riconosciuta sul compenso con decorrenza dal mese di settembre, sarà rilevata sul periodo 1° luglio – 30 giugno immediatamente precedenti.

L'applicazione dell'incremento tariffario all'utenza potrà avvenire solo previa espressa autorizzazione del Comune di Capiago Intimiano.

ART. 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento della gestione del "Centro dell'Infanzia Paideia" ha durata triennale a partire dal 01/09/2016 fino al 31/08/2019.

Entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza della gestione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni n. 1 (uno) alle stesse condizioni vigenti al momento della cessazione della gestione. Nessun indennizzo/risarcimento o altro tipo di pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune di Capiago Intimiano in caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo del contratto.

È previsto l'obbligo a carico del concessionario di proseguire nell'erogazione del servizio, oltre la naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente ovvero per motivazioni non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione comunale.

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio, ovvero per eventuali ritardi o inadempienze verranno applicate al concessionario le penalità previste al successivo art. 33.

ART. 9 - CANONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento in favore del Comune di Capiago Intimiano di un canone annuale, dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno per un importo minimo pari ad € 1,00.- (uno/00), salvo la migliore offerta presentata in sede di gara, il cui diverso maggiore importo si intende sostituito a quello indicato al presente articolo.

Tale importo è stato così determinato ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 04/06/2016, esecutiva, stante il rilevante interesse pubblico del servizio educativo per l'infanzia 0-6 anni.

In sede di offerta il concessionario dovrà indicare l'importo uguale o in aumento sul canone annuale specificandolo nel modulo "offerta economica" e sarà oggetto di valutazione e punteggio, come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara.

Il canone annuale dovrà essere versato al Comune di Capiago Intimiano in una unica soluzione, **entro e non oltre** il 31 gennaio dell'anno di competenza mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria unica intestato al comune di Capiago Intimiano entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ente comunale. Solo per il primo anno di attività, considerata la data di avvio del servizio, verrà emessa una fattura relativa al quadrimestre settembre - dicembre da pagarsi nei termini precedentemente descritti.

In caso di rinnovo del contratto, la ditta dovrà continuare a versare il canone offerto in gara per tutta l'ulteriore durata contrattuale.

Sul canone annuale si applica la revisione in base agli aumenti ISTAT.

In caso di ritardato pagamento delle singole rate il Comune applicherà gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario fissa un recapito c/o la sede del "Centro", dotato di idoneo collegamento telefonico, informatico (posta elettronica certificata) e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura della struttura.

Presso tale recapito dovrà prestare servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza, **di qualsiasi tipologia**, che dovessero rendersi necessari.

A tale indirizzo sono anche recapitate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la committente intenda far pervenire al concessionario.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile** della concessione che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e la committente.

Il concessionario designa n. 1 **coordinatore** del "Centro" che può anche coincidere con la figura del responsabile della concessione, così come meglio declinato all'articolo 20 del presente capitolato.

È facoltà del coordinatore del centro, designare a suo volta qualora lo ritenesse opportuno, n.

2 **referenti del servizio** (uno per l'asilo nido e l'altro per la scuola dell'infanzia/sezione primavera) individuati tra gli educatori/ docenti in servizio presso la struttura.

Tali soggetti saranno il riferimento immediato di utenti, genitori, operatori qualora dovessero insorgere particolari problematiche che necessitino di un'immediata risoluzione nonché per un eventuale funzione di raccordo con il coordinatore.

Infine, il concessionario deve nominare un **responsabile tecnico** della struttura (geometra, architetto, ingegnere o simili), che sia iscritto al competente albo professionale e sia dotato delle necessarie abilitazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Salvo quanto previsto da altre specifiche clausole contenute nel presente capitolato, il concessionario provvede ad **ogni spesa** inerente la gestione del servizio, ad esclusione soltanto di quanto espressamente attribuito alla committente dal successivo art. 13.

In particolare il **concessionario** è tenuto a:

- a. Svolgere tutte le attività e gli adempimenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del "Centro per l'Infanzia" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, affinché le attività possano avere inizio entro il 01.09.2016;
- b. organizzare l'attività didattica e assistenziale e provvedere al conseguente pagamento del personale impiegato comprensivo di **ogni** onere previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- c. garantire l'aggiornamento del proprio personale e le altre iniziative di cui il concessionario si sia assunto l'onere in sede di offerta;
- d. organizzare le pulizie dei locali e dell'area verde con proprio personale, materiali ed attrezzature sostenendone i relativi oneri;
- e. erogare ai bambini utenti del "Centro" un servizio di ristorazione, approvato dall'A.T.S. competente, con le caratteristiche minime di cui al successivo art. 21 e con le eventuali migliorie illustrate in sede di gara e adeguare tale servizio alle normative vigenti e a quelle che successivamente potranno essere emanate, attivando un piano di autocontrollo HACCP;
- f. provvedere all'acquisto della dotazione iniziale dell'arredo necessario (**compreso** quello occorrente per **l'area esterna**) e alle successive sostituzioni dei pezzi deteriorati e comunque non più utilizzabili, così da garantire il mantenimento di un buon livello di funzionalità nello svolgimento delle attività educative all'interno e all'esterno della struttura. **Tutto** il materiale fornito e utilizzato dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza. A tal riguardo si faccia riferimento anche all'All. 9.
- g. effettuare il pagamento di tutte le assicurazioni varie connesse alla gestione del "Centro";
- h. fornire la biancheria occorrente per il buon funzionamento dei servizi in ottemperanza alle disposizioni A.T.S. al riguardo (lenzuolini, asciugamani, tovaglie, ecc.);
- i. fornire i giochi ed il materiale di consumo, didattico, igienico e farmaceutico, nonché qualsiasi altro materiale dovesse occorrere per l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato e di quelle previste dall'aggiudicatario in sede di offerta. **Tutti** i prodotti utilizzati devono essere di ottima qualità. A titolo di esempio si riporta il seguente

elenco:

1. colori, giochi, cancelleria, libri, ecc. che siano certificati a norma di legge e con dichiarazione della ditta produttrice che attesta l' idoneità per l'età dei bambini,
 2. pannolini, latte detergente, salviettine, creme, detersivi e tutti i prodotti e materiali atti a garantire una corretta igiene dei bambini.
 3. prodotti per l' infermeria e il pronto soccorso e quant'altro ritenuto funzionale per una corretta gestione del servizio.
- l) attivare il servizio di cui all' oggetto **entro e non oltre** il 01/09/2016, richiedendo le relative autorizzazioni e, in particolare, trasmettendo tempestivamente la comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E.) al competente ufficio territoriale, in qualità di titolare della gestione del servizio. Il concessionario si impegna, per l' intera durata dell' affidamento, al mantenimento delle condizioni organizzative necessarie per il rilascio dell' autorizzazione. A tal proposito il Comune fornisce al concessionario la documentazione inerente gli aspetti strutturali e impiantistici relativi alla struttura, che in ogni caso il concessionario dichiara di conoscere espressamente;
- m) garantire la manutenzione ordinaria dell' intera area verde (compresa il taglio dell' erba da effettuarsi con minimo n. 8 tagli annuali nel periodo da aprile a ottobre, la regolare potatura degli alberi e delle siepi) e del relativo impianto d' irrigazione - comprese centraline, tubazioni e relative valvole - degli arredi e delle attrezzature;
- n) dichiarare di aver preso visione dello stato dell' edificio, degli impianti e delle attrezzature tutte concesse in uso e di impegnarsi a restituirle, al termine della gestione, nello stato in cui si trovavano all' inizio dello stesso, salvo il normale deterioramento derivante dall' uso;
- o) provvedere alle sostituzioni degli arredi deteriorati e comunque non più utilizzabili, così da garantire il mantenimento di un buon livello di funzionalità nello svolgimento delle attività educative all' interno e all' esterno della struttura;
- p) fornire tutto il materiale da utilizzare nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- q) garantire la costante igiene delle strutture, delle attrezzature e di tutto il materiale utilizzato nell' esecuzione dei servizi in quanto le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e degli spazi anche esterni, dei servizi, delle attrezzature e arredi costituiscono condizione essenziale per il regolare svolgimento delle attività affidate;
- r) fornire i prodotti occorrenti per la pulizia e la manutenzione di tutto quanto oggetto di concessione. L' aggiudicatario avrà la responsabilità esclusiva dell' uso dei prodotti, che pertanto dovranno essere assolutamente privi di tossicità e conformi alle normative vigenti, custoditi in apposito spazio, provvedendo a rendere consultabile, per ogni prodotto utilizzato, la relativa scheda tecnica;
- s) sostenere ogni **altra spesa** inerente la gestione del servizio, quali utenze telefoniche, energetiche, acqua, riscaldamento, tributo comunale sui rifiuti ed ogni altro tributo comunale come di tempo in tempo disciplinati dalla normativa nazionale e regolamentare, provvedendo preliminarmente alla richiesta, a proprio nome e a proprie spese, della intestazione delle utenze stesse e ogni altro eventuale onere non espressamente previsto a carico della committente. Gli oneri prevalenti attualmente a carico della gestione sono meglio indicati e quantificati nell' apposito Allegato 10 al Bando di Gara;

- t) attuare la messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge 104/1992 e successive modifiche in caso di inserimento di disabili;
- u) consentire ai tirocinanti, frequentanti scuole o facoltà universitarie del settore educativo – umanistico – pedagogico, l'accesso al "Centro" per potervi svolgere, con modalità da concordarsi con la ditta stessa, attività formativa o di studio nel rispetto della attività educativa programmata dal gestore;
- v) utilizzare gli eventuali contributi straordinari erogati dall'ente comunale o regionale per l'abbattimento delle rette di frequenza a carico degli utenti, nonché effettuare il pagamento di **tutte** le assicurazioni varie connesse alla gestione, e trasmettere al Comune copia delle rispettive quietanze;
- z) riconsegnare, al termine della durata del contratto, con provvedimento formale firmato dalle parti, l'unità immobiliare e i relativi arredi ed attrezzature ricevuti in uso all'inizio della concessione, in buono stato e pienamente funzionanti, salvo il normale deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno.

ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Per l'intera durata del contratto resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria generale dell'immobile, dell'adiacente area verde, degli arredi, della cucina, delle attrezzature, dei serramenti, etc., nonché la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di riscaldamento, aereazione e idrici, ivi compresi quelli di scarico, secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia.

L'aggiudicatario dovrà assicurare, con oneri **interamente** a carico dello stesso - nulla potrà pretendere dal Comune di Capiago Intimiano allo scadere del termine del rapporto medesimo - la manutenzione ordinaria occorrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, l'area verde (compresa la regolare potatura degli alberi e la rasatura dei prati) la cucina (e relativi arredi), le attrezzature ed arredi vari in perfetto stato d'uso (art. 1808 del Codice Civile e ss.).

Il concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature, arredi, o comunque di qualsivoglia bene impiegato nell'espletamento dei servizi - anche se di proprietà della committente -, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni possano derivare.

In particolare, l'aggiudicatario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tosse-infezioni conseguenti all'ingerimento, da parte di utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate fornite per l'espletamento del servizio.

Prima di avviare il servizio, la ditta aggiudicataria comunica al Comune di Capiago Intimiano il nominativo e recapito - ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile. Quest'ultimo è tenuto a compilare, su un registro vidimato dalla committente e conservato presso la struttura, l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti sull'immobile specificandone natura, valore e ditta realizzatrice; tale registro rientra fra i documenti in libera visione ai referenti del Comune di Capiago Intimiano incaricati del controllo, nonché del relativo comitato di gestione.

Il personale operante nella struttura ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare **tempestivamente** all'Ufficio referente per il Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite preferibilmente nel periodo estivo o in altri periodi di minor afflusso, adottando le misure adeguate a minimizzare il disagio per l'utenza, fatta salva l'eventualità di interventi che rivestano carattere di urgenza.

Rimangono a carico dell'Amministrazione i costi relativi alle utenze e alle manutenzioni particolari inerenti lo stabile ove verranno eseguiti i servizi educativi oggetto della concessione.

ART. 13 - ONERI COMUNALI

È a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze affidate in concessione per l'espletamento del servizio, nonché l'idonea copertura assicurativa limitatamente all'immobile e al ramo rischi: incendio e furto.

L'amministrazione comunale si impegna ad erogare per tutta la durata della concessione, un contributo pari a euro 70,00.- mensili per ogni bambino residente frequentante il "Centro dell'Infanzia Paideia", per ognuno degli anni oggetto della concessione e per i mesi da settembre a giugno per il segmento Infanzia/sezione primavera e per i mesi da settembre a luglio per il segmento Nido, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri rappresentanti, ha la facoltà di accedere alla struttura, in ogni momento, per verificare il rispetto degli aspetti qualitativo – gestionali del servizio erogato:

- cucina, dispensa, derrate alimentari e pasti erogati;
- sicurezza, igiene e pulizia degli ambienti e prodotti utilizzati;
- rispetto del rapporto personale – bambini presenti;
- manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature;
- attuazione del progetto relativo ai Servizi innovativi offerti in gara;
- attuazione del progetto pedagogico proposto, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte dell'utenza e, più in generale, di quanto altro disposto nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, con nota motivata, ed il Concessionario si impegna a garantire senza oneri a carico del Comune la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno e una condotta morale esemplare, con personale che sia in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna altresì ad agevolare ogni controllo dell'A.T.S. e delle Autorità competenti per la verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie e dell'autorizzazione al funzionamento.

PERSONALE

ART. 15 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La ditta provvede al servizio di cui alla presente concessione con propria organizzazione di impresa.

Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario, compatibilmente con le esigenze della propria organizzazione di impresa, e ai sensi dei contratti collettivi nazionali, se dovuto, dovrà prioritariamente assumere gli addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente. Quanto precede a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera prevista nei progetti di gestione del Centro di cui al punto 21 e 27.a) del Disciplinare di Gara.

Il personale deve:

- essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale;
- essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore e di certificato attestante l'assenza di carichi pendenti. Tali certificazioni devono essere disponibili presso il luogo di lavoro e aggiornate periodicamente;
- essere di età compresa fra i 18 e 65 anni;
- essere in possesso di ogni altro requisito previsto per legge.

Il personale deve, altresì, essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che prestano servizio nel "Centro" e degli utenti e dei relativi famigliari.

Il personale educativo del "Centro" deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti leggi in materia e, in particolare, dalle Leggi Regionali della Lombardia e relativi strumenti attuativi, necessari per l'insegnamento nel "Centro".

Prima dell'inizio del servizio (o contemporaneamente in caso di sostituzioni) la ditta consegna al Comune una dichiarazione del referente designato ed abilitato ad impegnare la ditta, con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti o stativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, nonché la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti professionali richiesti.

ART. 16 - OBBLIGHI SPECIFICI VERSO IL PERSONALE

Il Concessionario dovrà, nei riguardi dei propri dipendenti o dei dipendenti dei propri subappaltatori, osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Al personale utilizzato dal concessionario, soci o dipendenti, dovrà essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e in ogni caso il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione di settore applicabile; detto personale dovrà essere

dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Il concessionario contrarrà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nel servizio oggetto della presente Concessione.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa dalla ditta aggiudicataria all'amministrazione Comunale prima dell'avvio di ogni attività.

Tutto il personale impiegato dal concessionario deve essere dotato di idonea divisa e di cartellino di riconoscimento.

Nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro nazionali e/o provinciali e/o decentrati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se il Concessionario ha forma giuridica di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Il Concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato ai rappresentanti del Comune di Capiago Intimiano al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Quest'ultimo è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il concedente.

La committente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Concessionario.

Il Concessionario solleva altresì la committente da qualsiasi obbligo e responsabilità verso i propri dipendenti e i dipendenti degli eventuali subappaltatori per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, qualora si verificassero tali inadempienze.

La violazione da parte del concessionario degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE – DOTAZIONE DI PERSONALE

L'aggiudicatario deve assicurare che tutto il personale necessario per la gestione del servizio asilo nido, scuola dell'infanzia e sezione primavera possieda i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 20588 del 11.02.2005 ed eventuali modifiche e integrazioni, nonché dalla Circolare regionale 18.10.2005, n. 45.

L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa sopraindicata.

Si precisa inoltre che il concessionario deve assicurare la dotazione di personale di cucina idoneo a garantire la produzione “in loco” dei pasti per i bambini e gli educatori presenti.

L'aggiudicatario deve assicurare altresì che tutto il personale necessario per la gestione del servizio di scuola dell'infanzia possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire il rispetto del rapporto personale/alunni e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa sopraindicata.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel centro dovranno essere regolarmente sostituite al fine di assicurare la continuità, la funzionalità e la qualità del servizio, nonché al fine di garantire l'efficacia dell'attività didattica, la custodia e sicurezza dei minori secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso, la stabilità delle figure di riferimento che dovrà essere declinata nell'offerta tecnica alla voce modalità di sostituzione del personale.

Il concessionario garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltreché delle cuffie, guanti, calzature e di ogni altro presidio di sicurezza, oltreché il materiale di consumo, che dovesse risultare opportuno o obbligatorio da leggi o regolamenti in materia di igiene e sicurezza.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale del Concessionario deve rispettare le norme di legge, i regolamenti inerenti il servizio assegnato, le norme fissate dal presente capitolato nonché le eventuali e successive disposizioni che verranno successivamente concordate con il Responsabile dell'Ufficio Istruzione e Servizi alla Persona del Comune di Capiago Intimiano; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In caso di inadempienze e/o violazioni gravi dei suddetti criteri o a seguito del ripetersi di richiami, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste, l'Amministrazione Comunale può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato senza che da tale richiesta il Comune possa derivare una qualche forma di responsabilità, nessuna esclusa; il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che l'Amministrazione non formuli motivata richiesta di sospensione immediata dal servizio: anche in questa eventualità il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi forma di responsabilità o richiesta di risarcimento/indennizzo, nessuno escluso. Nelle procedure di allontanamento dal servizio, il Concessionario si attiene alle modalità previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni applicabili al Concessionario per il comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio:

- il tenere una condotta morale non irreprensibile nell'ambito lavorativo;
- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;

- l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;
- il mancato rispetto delle indicazioni essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con la committente.

Il verificarsi di una di tali circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale del concessionario.

ART. 19 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI.

Il concessionario si impegna a garantire sempre la continuità del servizio oggetto della concessione, provvedendo alle opportune integrazioni e/o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato. Nulla è dovuto al concessionario, ferma comunque l'applicazione delle eventuali penalità a suo carico, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

In caso di sciopero del personale della ditta, l'amministrazione comunale dovrà essere avvisata non appena la ditta abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero o comunque almeno 5 giorni prima che sia posto in essere.

ART. 20 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

COORDINATORE

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'Ente gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (educatori e personale docente), anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

EDUCATORI

Il personale educativo, impiegato all'interno dell'asilo nido e della sezione primavera che dovrà rispettare i parametri numerici previsti dall'attuale normativa, deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla legislazione vigente (D.G.R. 20588/2005 e Circolare regionale 18.10.2005, n. 45).

PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA

Il personale docente deve essere in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti dalla normativa vigente

PERSONALE DI CUCINA

Il personale di cucina deve essere in possesso del titolo previsto dalla normativa vigente.

Al personale di cucina competono le seguenti funzioni:

- preparazione e somministrazione giornaliera "in loco" dei pasti (ivi comprese le merende del mattino e del pomeriggio) nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche predisposte dall'A.T.S. e nel rispetto dei menù differenziati nel caso i bambini, previa presentazione del certificato medico, presentino allergie o intolleranze alimentari o per motivazioni di ordine religioso. Ogni eventuale modifica alle suddette tabelle deve essere autorizzata dall'A.T.S. di competenza;
- responsabilità sul consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari;
- responsabilità del rispetto del Piano di Autocontrollo HACCP e attestato di partecipazione al relativo corso di formazione;
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

PERSONALE AUSILIARIO

L'aggiudicatario dovrà fornire personale ausiliario – nel numero previsto dalla normativa vigente (DGR 20588/2005) - che dovrà garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, disinfezione, riassetto, preparazione, controllo e cura di ambienti e arredi) provvedere all'igiene ed alla sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon etc...), collaborare con il personale insegnante affiancandolo e supportandolo nello svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno), nello svolgimento delle attività che di vigilanza sui bambini.

Tale personale dovrà altresì collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.

SERVIZI

ART. 21 - REFEZIONE

Avvalendosi dell'uso della cucina interna, il concessionario assicura ai bambini utenti del "Centro", agli educatori e agli insegnanti presenti, un pranzo comprensivo delle diete speciali imposte da motivazioni d'ordine medico o religioso.

Ai bambini deve essere anche assicurata una merenda al mattino e una merenda al pomeriggio. Il menù adottato deve essere approvato dal competente servizio della A.T.S. competente.

Il pasto deve essere preparato nella cucina interna della struttura; in caso di impossibilità di funzionamento della stessa, il concessionario si impegna ad erogare un pasto di analoga qualità e quantità.

Nel "Progetto organizzativo di gestione del centro" da allegare all'offerta tecnica, il concessionario deve descrivere le modalità previste per l'erogazione del servizio di refezione del "Centro", specificando, in particolare, le garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti e al piano di emergenza in caso di sospensione dell'attività della cucina interna. In ogni caso tutte le operazioni di manipolazione degli alimenti devono garantire standard di elevata qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.

Anche le derrate alimentari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, di ottima qualità da un punto di vista nutrizionale e sensoriale, nonché in termini di freschezza.

Il concessionario dovrà ottenere **tutte** le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per la produzione ed erogazione dei pasti nel pieno rispetto delle norme che disciplinano dette attività.

In ogni caso il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni dietetiche, legate a malattie e/o ad altre motivazioni di ordine religioso o medico, quest'ultime indicate per ciascun bambino dal proprio pediatra di base, verificate le effettive capacità di masticazione, digeribilità e/o intolleranze individuali.

Nel corso della concessione, il concessionario provvederà a variare il menù per adeguarlo ai nuovi livelli di sviluppo delle conoscenze dietetiche e/o alle esigenze degli utenti o su richiesta dell'Amministrazione comunale, fermo restando che la variazione del menù deve essere **in ogni caso** preventivamente approvata dall'A.T.S. territorialmente competente.

Art. 22 - IL CENTRO DELL'INFANZIA QUALE SERVIZIO INNOVATIVO

L'Amministrazione comunale ha scelto di individuare il "Centro per l'infanzia Paideia" quale risposta alla crescente richiesta di flessibilità lavorativa imposta alle famiglie dal mondo del lavoro.

L'innovatività della presente concessione riguarda sia la dimensione progettuale, da intendersi come integrazione del progetto educativo tra Asilo Nido, Sezione Primavera e Scuola

dell'Infanzia nonché, come massima flessibilità nel garantire la fruizione del servizio attraverso un'ampia apertura del Centro, anche il sabato, la domenica e nelle vacanze (pasquali, natalizie di carnevale) per l'attivazione da parte del Concessionario di servizi innovativi/aggiuntivi rispetto a quelli educativi-pedagogici di base.

Quest'ultimi, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di leggi e regolamenti, dovranno essere appositamente indicati in sede di gara dall'offerente all'interno del progetto pedagogico e del progetto di gestione del Centro in una sezione del progetto a tal fine appositamente dedicata (cfr. art. 27 del Disciplinare di Gara), anche a pagamento, integrativi e migliorativi rivolti a **bambini di 0 - 6 anni e alle loro famiglie**, anche non frequentanti i servizi della struttura e anche non residenti nel Comune di Capiago Intimiano.

A tal proposito si segnala la possibilità per il concorrente di proporre i Servizi innovativi/aggiuntivi quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare corsi di danza e/o musicoterapia;
- laboratori di disegno, teatrali;
- organizzare attività ricreative negli spazi verdi;
- locare gli spazi utilizzabili per l'organizzazione di eventi/feste in occasione di battesimi, compleanni per bambini.

Al termine di tali attività e/o servizi, e comunque prima dell'orario di accoglienza dei bambini iscritti al "Centro", i locali e le attrezzature dovranno essere perfettamente riordinati, puliti e, se del caso, disinfettati.

Si precisa che la realizzazione di tali attività non deve inficiare negativamente i servizi obbligatori oggetto della presente Concessione.

ART. 23 - LOCALI ED ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura all'aggiudicatario, che si perfezionerà con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale redatto in duplice copia, di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà all'Aggiudicatario.

Con il termine struttura di cui sopra si intendono i locali – spazi interni e spazi esterni - siti in Capiago Intimiano, via Serenza n. 90, adibiti al servizio di gestione del "Centro" e ai servizi aggiuntivi di cui all'articolo 22, oltre agli arredi indicati nell'Allegato 9 del Bando di Gara.

L'aggiudicatario dovrà redigere – in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -, ai sensi del D.Lvo n. 81/2008, apposita relazione sulla valutazione del rischio in ambito lavorativo (**DVR**), che dovrà tradursi in un documento contenente quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura spese a quanto necessario per l'arredo dell'intera struttura per lo svolgimento delle attività del Centro (asilo nido, sezione primavera, scuola dell'infanzia, servizi innovativi, area amministrativa-uffici, nonché l'area verde). Si rimanda a

quanto indicato nell'Allegato 9 per quanto concerne gli attuali arredi di proprietà del Comune che vengono consegnati in uso al concessionario per tutta la durata della concessione.

Resta a carico dell'aggiudicatario anche la messa a disposizione degli utensili della cucina, fornendo, altresì, stoviglie, pentolame nonché tutto l'occorrente per la relativa attività di produzione e distribuzione dei pasti e relative merende.

Tutti gli arredi, gli elettrodomestici e i giochi devono possedere caratteristiche e gli standard richiesti dalle normative vigenti in materia.

A tal fine, prima dell'inizio del servizio, il Concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione comunale copia dei relativi certificati di omologazione per ogni tipologia di arredo.

Si precisa che è obbligo del concessionario sostituire **a propria cura e spese** i beni mobili - ivi compresi gli elettrodomestici e le attrezzature da cucina, i giocattoli, gli armadietti, i lettini, tavoli, sedie, etc. - a qualunque titolo nella sua disponibilità e destinati alla gestione dei servizi, che, per usura o per qualsivoglia altra ragione, perdano il requisito dell'idoneità, anche sotto il profilo della sicurezza e della conformità ai requisiti di legge nonché all'uso a cui sono destinati. A tal fine è prevista una verifica annuale in contraddittorio tra le parti, cui seguirà la redazione di apposito verbale a cui il concessionario dovrà attenersi e sarà vincolato per le sostituzioni resesi necessarie.

Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, al termine del contratto, dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso, con contestuale redazione di specifico verbale di consegna.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - AVVIO DEL SERVIZIO - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso in caso di consegna urgente del servizio. In tal caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato per la polizza assicurativa, l'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione prevista dall'articolo 10 del Disciplinare di Gara.

Qualora la stipula del contratto non si perfezionasse per fatto imputabile al concessionario, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ed il concessionario nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo risarcitorio/indennitario.

ART. 25 - DEPOSITI CAUZIONALI

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, tutti i partecipanti dovranno costituire la cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto del servizio al netto dell'I.V.A., (€ 56.00,00).

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, quella definitiva e la documentazione connessa, si rimanda a quanto meglio specificato nell'art. 10 del Disciplinare di Gara.

La garanzia dovrà essere prestata secondo le forme e modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016: il concessionario è inoltre obbligato a produrre le ulteriori polizze.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare, entro e non oltre n. 15 giorni, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Il mancato tempestivo reintegro della garanzia costituirà grave inadempimento contrattuale del concessionario.

La cauzione fornita verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificandone il corretto adempimento.

ART. 26 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario deve possedere e mantenere per l'intera durata della concessione i requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle leggi e normative vigenti.

La gestione dei servizi oggetto della concessione viene effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge e di contratto.

Il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune di Capiago Intimiano da qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti, agli utenti o alle attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico educativo e scolastico sia per i servizi ordinari oggetto dell'appalto che per quelli innovativi proposti dal concessionario, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o di altri in relazione al servizio in oggetto.

Il concessionario, pertanto, è il **solo responsabile**, senza riserve o eccezioni, della gestione del centro nonché dei danni cagionati in relazione all'espletamento dei servizi – anche di quelli innovativi - o da cause ad essi connesse.

La committente ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le disposizioni e i regolamenti del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, della Regione, della Provincia di Como, del Comune di Capiago Intimiano, nonché dell'ATS competente.

Il concessionario assume l'impegno di stipulare un'assicurazione di idoneo importo e, comunque, di massimale non inferiore a:

Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

- Euro 3.000.000,00 per sinistro,
- Euro 1.500.000,00 per persona (tra cui gli utenti dei servizi e i terzi),
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose,

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

- 2.500.000,00 = per sinistro
- 1.500.000,00 = per persona

e senza franchigie di sorta, che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento del servizio oggetto della concessione.

La polizza dovrà coprire l'intera durata della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare copia della polizza al Comune di Capiago Intimiano e, ad ogni scadenza annuale, a produrre la dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicuratrice di regolarità di pagamento del premio.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione Comunale può convocare, anche periodicamente, i responsabili indicati dal concessionario presso la sede del Comune.

Per tutta la durata della gestione del servizio, il concessionario deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi.

ART. 27 - PIANO DELL'EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il concessionario dovrà predisporre il "Piano di emergenza ed evacuazione" coordinandolo con il "Piano di emergenza ed evacuazione" del Comune di Capiago Intimiano e sottoporlo all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

Entro 10 giorni antecedenti dalla data di inizio di erogazione del servizio oggetto della concessione, il concessionario dovrà elaborare e presentare alla concedente, per la relativa approvazione, il documento di cui all'art. 28 del D.Lg. 81/2008, e all'art. 3 della legge 123/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il concedente potrà riservarsi di indicare ulteriori approfondimenti ed integrazioni ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data della notifica.

Il piano della sicurezza dovrà contenere, salvo aggiornamenti documentali in base a sopraggiunte nuove disposizioni legislative in materia, almeno i seguenti elementi ed informazioni:

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi a ciascuno dei servizi oggetto della concessione (ivi compreso quello relativo all'attività di acquaticità);
2. misure tecniche, organizzative e procedurali che si intendono adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
3. dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso;
4. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di prevenzione, sicurezza, igiene del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, con i nominativi del Datore di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e di altre figure responsabili e dei relativi compiti;
5. nominativo dei rappresentanti dei lavoratori;
6. formazione professionale e informazione (documentate anche con protocolli operativi e procedure) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
7. misure previste per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori del Concessionario e eventuali terzi presenti;
8. adempimenti documentati prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
9. elenco completo delle sostanze utilizzate nei vari processi di pulizia, sanificazione, disinfezione, trattamento della biancheria e relative schede di sicurezza date ai lavoratori esposti;
10. mezzi attrezzature previsti e/o disponibili per le attività di erogazione dei servizi;
11. provvedimenti che si intendono adottare per assicurare l'impiego di personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei servizi.

La concedente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di sicurezza qualora lo ritenga inadeguato nonché di richiedere l'apporto di eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia dal punto di vista degli aspetti igienici ed organizzativi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare compensi di sorta.

Tutte le attrezzature, macchine, strumenti, arredi e beni mobili impiegati dal concessionario

nell'esecuzione dei servizi dovranno essere dotate degli accorgimenti previsti dalle normative antinfortunistiche in vigore a tutela dell'incolumità di persone o cose.

Il concessionario alla fine della concessione dovrà riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni e/o modifiche effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo con l'Amministrazione comunale.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE E COTTIMO

È vietato cedere o sub cedere, anche temporaneamente, in tutto o in parte, il servizio in oggetto.

All'affidatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del Contratto, pena la risoluzione immediata dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ad eccezione del servizio di sorveglianza dell'utenza del Centro Paideia.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere con la committente mantenendo tutti i requisiti soggettivi/oggettivi per la gestione del Centro.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, cessioni d'azienda, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dalla committente, che può non autorizzarlo laddove manchino i prescritti requisiti, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 29 - COSTITUZIONE IN MORA

Il mancato rispetto dei termini contenuti nel presente capitolato costituiscono messa in mora dell'aggiudicatario senza obbligo per il Comune di intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.).

ART. 30 - PENALITA'

Le inadempienze potranno riguardare:

1. ritardi nelle sostituzioni di personale,
2. non corrispondenza al programma didattico - pedagogico,
3. violazione di norme igienico – sanitarie e di sicurezza,
4. violazioni diverse alle norme del presente capitolato e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
5. inosservanza degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

fino a euro 50,00	per ogni giorno di ritardo decorrente dal primo sollecito dell'amministrazione per la ritardata presentazione della documentazione prescritta dal capitolato al fine di consentire all'ente di effettuare gli opportuni controlli e monitorare l'andamento del servizio nonché per il mancato versamento del canone
fino a € 500,00	per ogni violazione di quanto stabilito dai menù e dalle tabelle dietetiche
fino a € 500,00	per ogni infrazione riguardante la grammatura prevista dalle tabelle dietetiche
fino a € 1.500,00	per ogni infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale nonché delle sostituzioni nei termini previsti
fino a €. 2.500,00	per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie riferite alla conservazione degli alimenti somministrati e della vasca per l'acquaticità.
fino a €. 2.500,00	per ogni violazione delle modalità di preparazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari
fino a €. 2.500,00	per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene
€. 2.500,00	per l'interruzione anche parziale di uno o più servizi afferenti al centro oggetto della concessione.

Il Comune di Capiago Intimiano, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà discrezionalmente graduare l'entità delle penalità e anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento sia di lieve entità, che non abbia comportato danni per l'Amministrazione e che non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da comunicazione scritta dell'inadempienza, inoltrata dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario mediante raccomandata A.R./PEC.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione; l'Amministrazione comunale adotterà la determinazione circa l'accoglimento delle controdeduzioni o il rigetto delle medesime con conseguente applicazioni delle penali, dando comunicazione scritta all'aggiudicatario della decisione adottata entro il termine di trenta giorni dall'adozione.

In caso di recidiva sul medesimo inadempimento, l'importo della penale sarà applicato nella misura doppia dell'editto previsto nella precedente tabella.

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, potrà procedere al recupero delle penalità mediante ritenuta sulle cauzioni, che dovranno essere reintegrate **entro e non oltre** i quindici giorni successivi alla data del prelievo.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per inadempimento ex art. 1453 C.C., oltreché nei seguenti casi che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intossicazione alimentare degli utenti del servizio;
2. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
3. danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
4. uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato e nei servizi innovativi/aggiuntivi offerti in gara;
5. cessione o cottimo totale o parziale della concessione e dei relativi servizi;
6. procedure concorsuali e/o frode;
7. non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
8. infrazioni alle condizioni contrattuali e contestazione conseguente dell'Amministrazione Comunale;
9. inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico – sanitarie, di prevenzione e sicurezza;
10. superamento dei limiti microbiologici negli alimenti previsti dalla legge;
11. inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002 e sue successive modificazioni o integrazioni;
12. perdita dei requisiti condizionanti l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi del centro e loro mancato ripristino, anche su diffida scritta della committente o degli altri Enti competenti alla vigilanza, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della diffida;
13. inadempimento agli obblighi da parte del concessionario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. violazione dell'obbligo di permettere alla committente di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
15. mancato pagamento delle utenze per oltre 6 mesi;
16. in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'amministrazione comunale e/o di riflesso per l'utenza.

L'Amministrazione Comunale provvederà, con invio all'aggiudicatario di lettera Raccomandata A.R./ovvero mediante comunicazione a mezzo PEC, all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 ed entro trenta giorni dal ricevimento, l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni che potranno essere inviate tramite

Raccomandata A.R. o mediante presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Capiago Intimiano a mezzo di comunicazione PEC.

L'Amministrazione comunale, entro 20 giorni dal ricevimento, provvederà all'accoglimento o al rigetto delle controdeduzioni pervenute.

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta, altresì, che l'impresa non potrà partecipare alla successiva gara per la gestione globale della struttura indetta dall'Amministrazione Comunale. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo del concessionario al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art. 25 del presente capitolato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono, anche temporaneo (un giorno) del servizio, la concessione si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto comunque salvo il risarcimento del danno.

ART. 32 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Concessione si intenderà revocata e il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso di annullamento/revoca dell'aggiudicazione a qualsiasi titolo della concessione, fallimento del concessionario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio senza soluzione di continuità, con conseguente incameramento della cauzione, salvo in ogni caso il maggior danno.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il concessionario sia un raggruppamento d'impresе, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la concedente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento temporaneo o altra, in possesso dei requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle predette cause, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In caso di fallimento del concessionario, la concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, utilmente collocati in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Concessione si intenderà revocata e il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso di interruzione/sospensione dei servizi per ogni fatto imputabile al concessionario.

ART. 33 - SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto - nessuna eccettuata o esclusa - saranno a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione definitiva nei termini assegnati, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento della concessione.

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario al momento della stipula del contratto di concessione.

Art. 34 - PRIVACY - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che:

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'aggiudicazione dell'appalto,
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione,
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi,
4. il trattamento dei dati avverrà anche mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza,
5. i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Si precisa che, in considerazione del trattamento di dati personali, la ditta aggiudicataria è tenuta al trattamento in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati trattati sono e debbono rimanere riservati e pertanto l'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la loro protezione, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità di legge con particolare riferimento ai rischi di perdita, sottrazione o indebito trattamento.

La ditta vincitrice accetta sin d'ora la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali che le verranno conferiti per la gestione del servizio. La stessa dovrà adottare tutte le misure necessarie per la protezione di tali dati ai sensi della normativa vigente ed in ossequio alle disposizioni del Garante della Privacy.

ART. 35 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto di concessione, di cui il presente capitolato è parte integrante e sostanziale, è demandata al foro del Tribunale di Como.

ART. 36 - OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e della Determinazione n. 4/2011 dell'ANAC, il Concessionario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG di gara indicato in titolo.

Ogni variazione dovrà essere comunicata alla concedente entro sette giorni dall'avvenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

ART. 37 – SCADENZA CONTRATTO

Alla scadenza del rapporto contrattuale, la struttura dovrà essere restituita, entro e non oltre i successivi 15 giorni, nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale in buono stato manutentivo e con gli arredi consegnati un uso e le migliorie arretrate e concordate, senza che alcun indennizzo sia dovuto da parte dell'Amministrazione a favore dell'assegnatario.

In caso di recesso da parte dell'assegnatario o risoluzione anticipata del contratto per inadempimento imputabile all'assegnatario, prima della scadenza naturale del contratto, non sarà dovuto dal Comune di Capiago Intimiano alcun indennizzo per le migliorie, le attrezzature e gli arredi tutti presenti nello stabile.

ART. 38 – NORME GENERALI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla vigente legislazione applicabile in materia.